

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE

Redatto ai sensi del D.Lgs N. 50 del 18 aprile 2016 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ss.mm.ii., e del D.I. 129/2018 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTI

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 1999, n. 59”*;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”*;
- il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto il *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*, pubblicato in G.U.R.I. GU n. 267 del 16 novembre 2018, che tiene conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell'istruzione scolastica e delle singole Istituzioni, nonché delle specificità e delle peculiarità delle funzioni esercitate dalle medesime;
- le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE approvate in data 26 febbraio 2014, recepite dallo Stato italiano con il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 19 aprile 2016, recante *“Codice dei Contratti Pubblici”*, successivamente modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- le Delibere dell'A.N.A.C. -Autorità Nazionale Anti Corruzione, a carattere vincolante *erga omnes*, sotto forma di *“Linee guida”*;
- le Delibere dell'A.N.A.C., a carattere non vincolante, parimenti sotto forma di *“Linee guida”*;

TENUTO CONTO

- delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTI

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145.;
- il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”*;
- il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto *“Sblocca Cantieri”*);
- la Circolare Ministero dell'Istruzione n. 74/2019, *“[...] il nuovo regolamento, prendendo in*

considerazione il peculiare contesto di riferimento delle istituzioni scolastiche, ha fissato a 10.000 euro, anziché a 2.000 euro come precedentemente previsto dal D.I. 44/2001, la soglia entro la quale il dirigente scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia, senza necessità di un intervento preventivo del Consiglio d'istituto, nel rispetto ovviamente delle disposizioni normative vigenti”;

VISTI

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”);
- il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (c.d. “Decreto Fiscale”);
- il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1827;
- i Regolamenti nn. (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea Legge 279 del 31 ottobre 2019, con i quali la Commissione Europea ha fissato i nuovi importi delle soglie per l’applicazione delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, in vigore dal 1° gennaio 2020

VISTI

- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 17 (c.d. “Cura Italia”);
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “Decreto Rilancio”);
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
- le Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) - Quaderno n. 1 e Appendice – Aggiornamento Luglio 2020 del MIUR;

CONSIDERATO

- che, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, deve essere adottato un Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;
- che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad individuare tali fattispecie;
- inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola acquisizione di beni, servizi e forniture.

STABILISCE IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 – Principi e ambiti di applicazione

1. L’istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisizione di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico può svolgere l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018.
2. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme.
4. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
5. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione di beni, servizi e lavori.

Art. 2 – Limiti e poteri dell'attività negoziale

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell'ambito del budget previsto nel programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità.
2. Il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell'Istituzione Scolastica, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte ai sensi dell'articolo 45 del D.I. 129/2018 esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Il Consiglio d'Istituto, così come previsto dall'art. 45 c.2, lett.a del D.I. n. 129/2018, delibera il limite di spesa per l'affidamento diretto di servizi e forniture -euro 74.999,99 (IVA esclusa) lavori -euro 149.999,99 (IVA esclusa).
4. Il limite di spesa di cui al precedente comma, è riferito alla singola tipologia di spesa e, ovviamente tenendo in considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi.

Art. 3 – Responsabile Unico del Procedimento, Ufficio erogante e Commissioni attività negoziali

1. La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura comparativa, individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Responsabile del procedimento amministrativo nelle attività negoziali è il Dirigente Scolastico.
3. Titolare dell'istruttoria è il DSGA.
4. Il DSGA cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 4 – Selezione degli Operatori economici

1. L'individuazione degli operatori economici avverrà attraverso indagini di mercato, condotta anche mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), verificando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.
2. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso le procedure previste dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. Allo scopo di minimizzare i tempi ed il lavoro delle risorse professionali impegnate nell'attività amministrativa strumentale all'acquisizione di beni/servizi e affidamento di lavori, si prevede di effettuare, in applicazione dell'Art. 45 del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in tema di appalti pubblici:
 - prioritaria verifica dell'eventuale esistenza e validità di Convenzioni Consip conformi al servizio/fornitura/lavoro che il Dirigente scolastico ha determinato di acquisire/affidare al fine della realizzazione del Programma Annuale in conformità al P.T.O.F., ai sensi dell'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.
 - indagine nel Mercato Elettronico della P.A. per determinare un prezzo di riferimento da utilizzare per l'eventuale Ordine di Acquisto/ Trattativa diretta o la Richiesta di Offerta (RdO) nel MEPA o per l'eventuale acquisto al di fuori del MEPA.
3. Ai sensi della Nota Miur prot. AOODGAI/3354 del 23/03/2013, è possibile procedere ad acquisti extra Consip, senza incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 95/2012, nelle seguenti ipotesi:
 - in caso di indisponibilità di convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare;
 - qualora, in considerazione delle peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia inderogabilmente necessario procedere unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip;
 - laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento di procedura di gara, preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra

l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza (art. 1, comma 1, ultimo periodo, del DL 95/2012 come modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012)

4. Per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici e di connettività, ai sensi della Legge n. 208/2015 (art.1, comma 512) e ss.mm.ii., della Legge n. 160/2019 (art.1 comma 583), saranno utilizzati i seguenti strumenti di acquisto e di negoziazione.

	Importo	per Scuole e Università
Beni e servizi informatici e di connettività	Inferiore a € 5.000,00	Esonero dall'Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip, o al MePA o altri mercati elettronici (art.1, c.450, della legge 27/12/2006, n.296, come modificato dall'art.1, c.130 della legge 30/12/2018, n.145; nota Miur 16056 del 12/07/2019)
	Sottosoglia comunitaria	Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip; o al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento se applicabile) o ad ulteriore sistema telematico della centrale regionale di riferimento se applicabile e con le modalità previste con DM MIUR. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore.
	Pari o superiore alla soglia comunitaria	Obbligo di ricorso a convenzioni Consip. In assenza obbligo di ricorso esclusivamente agli altri strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip o da soggetto aggregatore.

5. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure diverse.

Art. 5 – I criteri di aggiudicazione

- L'acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
 - offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa** che tenga conto, oltre che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l'esperienza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l'affidabilità, o altri criteri stabiliti dal mercato;
 - il miglior prezzo di mercato** nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta della scuola.
- Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, per le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'istituzione può chiedere, prima dell'aggiudicazione della gara, all'offerente le necessarie giustificazioni e qualora queste non siano tenute valide ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento, escludendola dalla gara, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
- L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b).
- Per le modalità di affidamento la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Art. 6 – Acquisti, appalti e forniture

Pertanto, l'istituzione scolastica procede all'affidamento di lavori, forniture e servizi, con le modalità indicate nella tabella a seguire.

OGGETTO	IMPORTO	PROCEDURA
Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Inferiore a 5.000,00 €	AFFIDAMENTO DIRETTO - senza obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA) [nota ANAC n.4 del 30/10/2018]; - senza tener conto del principio di rotazione [Linee Guida ANAC n.4; Consiglio di Stato parere 1312/2019]; - con motivazione sintetica [Linee Guida ANAC n.4];
Affidamenti di servizi e forniture <i>ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione</i>	Inferiore a 75.000,00 €	AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici <i>Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida A.N.AC. n. 4.</i>
Affidamenti di lavori	Inferiore a 150.000,00 €	AFFIDAMENTO DIRETTO anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici <i>Per gli affidamenti diretti di importo fino a 20.000,00 euro sono consentite semplificazioni nel procedimento di verifica dei requisiti, secondo quanto previsto ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle Linee Guida A.N.AC. n. 4.</i>
Affidamenti di servizi e forniture <i>ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione</i>	Pari o superiore a 75.000,00 € e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO (art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016) previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore a 350.000,00 €	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO (art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016) previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 350.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO (art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016) previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
Affidamenti di lavori	Pari o superiore a 1.000.000,00 € e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016	PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO (art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016) previa consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

Art.7 – Divieto di artificioso frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento dell'acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento. Ove la tipologia dell'appalto lo consenta, è obbligatorio ricorrere alla struttura in lotti per favorire la piccola impresa: per stabilire la tipologia di gara si fa riferimento all'importo complessivo della gara (lotto1+lotto2+lotto3, ecc. ognuno col suo cig).
2. L'osservanza dell'obbligo di ricorso a più operatori economici è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedure indicate ai commi precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento, nonché di pubblicità come indicato al comma1 degli artt. 30 e 36 del Codice degli appalti. Si può applicare una deroga al principio di rotazione in caso di: a) effettiva assenza di alternative; b) grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); c) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della fornitura.
3. L'Istituto scolastico procede all'affidamento, nei casi indicati dal presente regolamento, previa determina di indizione della procedura, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016.

Art. 8 – La documentazione ed i controlli

1. Gli acquisti, appalti e forniture devono essere corredate di tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, quando necessaria.
2. L'istituzione scolastica, Stazione Appaltante:
 - per la fornitura di beni, servizi o lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valuterà le offerte pervenute attraverso un'apposita commissione a composizione variabile, eventualmente integrata anche con personale esterno, nominata, in conformità a quanto stabilito del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con provvedimento del D.S.;
 - procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla piattaforma dell'ANAC il codice identificativo della gara (CIG), ad esclusione delle spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 c.6 del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze di cui non è possibile far fronte con altro personale), delle spese effettuate con il Fondo economale per le minute spese, dei pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri, dei pagamenti a favore di fornitori di pubblici;
 - espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: a) consultazione del casellario ANAC; b) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
 - procederà alla verifica della fornitura e delle prestazioni con attestazione di regolare fornitura e/o collaudo ad opera di un collaudatore incaricato dal D.S.
3. L'Operatore economico:
 - renderà autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
 - dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, con individuazione del "Conto dedicato" su cui poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 9 – Affidamento di incarichi di collaborazione ad Esperti esterni

1. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal POF, verifica la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale

- esigenza con il personale in servizio presso l'istituzione, ricorrendo quando necessario ad una collaborazione esterna.
2. Considerato che l'art. 43 del D.I. 129/2018 consente alle istituzioni scolastiche la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. il DS ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo e sul proprio sito web.
 3. Il periodo massimo di validità di un contratto è di un anno, salvo deroghe particolari, di volta in volta deliberate dal Consiglio d'Istituto.
 4. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti vi iscritti nel casellario giudiziario;
 - d) non essere sottoposto a procedimenti penali.
 5. Per i dipendenti pubblici, l'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 29 del 03/02/1993 e ss.mm.ii.
 6. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare, corredati di tutti i dati necessari.
 7. Gli esperti cui conferire i contratti sono selezionati mediante apposita valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto.
 8. Il Dirigente Scolastico verifica il corretto svolgimento dell'incarico.

Art. 10 – Pubblicità e Disposizioni finali

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli *obblighi di trasparenza* previsti dall'articolo 29 del D.lgs n. 50/2016 e dalla ulteriore normativa vigente. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto non è obbligatoria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e delle leggi in materia.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 05/11/2020 con delibera n. 51 ed è valido fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni.

